

Roma, 17 gennaio 2022

Circolare n. 17/2022

Oggetto: Previdenza – Legge di Bilancio 2022 – Riduzione aliquota contributiva a carico dei lavoratori - Art. 1, comma 121, legge 30.12.2021, n. 234, su S.O. alla G.U. n. 310 del 31.12.2021.

In base alla legge Bilancio 2022 è stata prevista, in via eccezionale per i periodi di paga dall'1 gennaio al 31 dicembre 2022, una riduzione dell'aliquota contributiva INPS a carico dei lavoratori pari a 0,8 punti percentuali, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La disposizione in questione si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro dipendente con una retribuzione imponibile mensile non superiore a 2.692 euro (parametrata su base mensile per 13 mensilità).

Si fa riserva di tornare sull'argomento non appena saranno diramate dall'INPS le istruzioni operative.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [15/2022](#)
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n.310 del 31.12.2021

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

*** omissis ***

121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

*** omissis ***

FINE TESTO